

Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 24 maggio 1988

Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Viste le direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n.183;

Considerato che in data 31 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

Emana il seguente decreto:

TITOLO I - Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi «antiparassitari» .

Capo I - Area di applicazione .

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi denominati «antiparassitari».
2. Sono considerati antiparassitari, ai sensi del presente decreto, i preparati pronti all'impiego nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, destinati ai seguenti scopi:
 - a) distruggere gli organismi nocivi alle piante ed ai prodotti vegetali o prevenirne l'azione;
 - b) favorire o regolare la produzione vegetale, quando non si tratti di concimi o di altre sostanze destinate al miglioramento del terreno;
 - c) conservare i prodotti vegetali, compresi quelli che servono a proteggere il legno, quando non esistono particolari disposizioni in materia di conservanti, eccettuati i prodotti per rivestimenti che non contengano nessuna sostanza conservante che penetri nel prodotto vegetale;
 - d) distruggere le piante indesiderate;
 - e) distruggere talune parti di piante o impedirne uno sviluppo indesiderato;
 - f) rendere inoffensivi o distruggere gli organismi nocivi diversi da quelli che attaccano le piante, nonché gli organismi importuni od impedirne l'azione.
3. Ai fini dell'individuazione delle categorie di pericolo attribuibili agli antiparassitari, ai sensi del presente decreto, si applicano le definizioni recate all'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.

Art. 2.

1. Le disposizioni sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura non si applicano:

- a) ai medicinali, agli stupefacenti e ai preparati radioattivi;
- b) al trasporto degli antiparassitari per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
- c) agli antiparassitari destinati all'esportazione nei Paesi terzi;
- d) agli antiparassitari che si trovano in transito e sono sottoposti a un controllo doganale, purché non costituiscano oggetto di alcuna trasformazione.

Capo II - Classificazione.

Art. 3.

1. Gli antiparassitari sono classificati in base all'effettiva tossicità acuta del preparato, espressa in valore DL_{50} ottenuto su ratti mediante somministrazione per via orale o su ratti e conigli per via cutanea, oppure in valore CL_{50} ottenuto su ratti mediante una prova di inalazione della durata di quattro ore.
2. Per la DL_{50} orale servono da riferimento i seguenti valori:
 - a) per i preparati solidi, escluse le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:
 - 1) fino a 5 mg/Kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;
 - 2) da oltre 5 fino a 50 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;
 - 3) da oltre 50 fino a 500 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi;
 - b) per i preparati liquidi, comprese le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:
 - 1) fino a 25 mg/kg di peso corporeo, per le categorie degli antiparassitari molto tossici;
 - 2) da oltre 25 fino a 200 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;
 - 3) da oltre 200 fino a 2000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi.
3. Per la CL_{50} servono da riferimento i seguenti valori:
 - a) fino a 0,5 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;
 - b) da oltre 0,5 fino a 2 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari tossici;
 - c) da oltre 2 fino a 20 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari nocivi.
4. I valori di cui al comma 3 si applicano:
 - a) per gli antiparassitari gassosi o per quelli immessi in commercio in forma di gas liquido nonché per i prodotti fumiganti e per gli aerosol;
 - b) per gli antiparassitari in polvere nei quali il diametro delle particelle non supera i 50 micron.
5. Nel caso in cui gli antiparassitari in polvere di cui alla lettera b) del comma 4 siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già in commercio o ne sia in corso l'autorizzazione come presidi sanitari ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nonché del decreto del Ministro della sanità in data 31 agosto 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979, ovvero come presidi medico chirurgici ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, essi vengono classificati secondo le disposizioni previste per gli antiparassitari liquidi, di cui al comma 2, lettera b).
6. Per gli antiparassitari che possono essere assorbiti attraverso la pelle, ove il valore DL_{50} per via cutanea sia tale da esigere una classificazione più restrittiva di quella indicata dal valore DL_{50} per via orale o dal valore CL_{50} per inalazione, valgono i seguenti valori di riferimento ottenuti sui ratti o sui conigli o su entrambi mediante una prova di penetrazione cutanea:
 - a) per i preparati solidi, escluse le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:
 - 1) fino a 10 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;
 - 2) da oltre 10 fino a 100 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;
 - 3) da oltre 100 fino a 1000 mg/kg di peso corporea, per la categoria degli antiparassitari nocivi;
 - b) per i preparati liquidi, comprese le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:
 - 1) fino a 50 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;
 - 2) da oltre 50 fino a 400 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;
 - 3) da oltre 400 fino a 4000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi.
7. Le prove prescritte vanno eseguite secondo i metodi indicati nell'allegato V del decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, oppure, ove non previsti, secondo metodi internazionalmente riconosciuti.
8. Gli antiparassitari contenenti una sostanza attiva possono venire classificati mediante calcolo effettuato secondo le disposizioni degli allegati I e III nei seguenti casi:
 - a) quando è evidente che in base ai costituenti essi rientrano nelle categorie «molto tossico», «tossico» e «nocivo»;
 - b) quando si constata che un antiparassitario è molto simile per composizione a un altro antiparassitario già classificato e i dati tossicologici di quest'ultimo sono sufficientemente noti.
9. Nel caso di cui al comma 8 devono esservi probabilità fondate per ammettere che la classificazione

ottenuta mediante calcolo non differisca sostanzialmente da quella che si otterrebbe mediante la prova biologica di cui al comma 1.

10. Per la classificazione degli antiparassitari contenenti più sostanze attive, destinati esclusivamente ad essere immessi sul mercato nazionale, è consentita la classificazione mediante calcolo effettuato secondo le disposizioni degli allegati II e IV, entro i limiti di cui al comma 8.

11. Qualora sorgano dubbi circa la correttezza della classificazione, il Ministero della sanità può richiedere di sostituire il calcolo con prove tossicologiche a norma del comma 1.

12. Per classificare gli antiparassitari possono essere presi in considerazione dati tossicologici supplementari nei seguenti casi:

a) quando i fatti inducono a supporre che un antiparassitario rappresenti un pericolo per l'uomo nel senso che il suo normale impiego potrebbe causare danni alla salute;

b) quando è dimostrato che, per un determinato antiparassitario, il ratto non è l'animale più indicato per la prova e che, invece, un'altra specie è manifestamente più sensibile o ha reazioni più simili a quelle dell'uomo;

c) quando non è opportuno, per la classificazione, basarsi principalmente sui valori DL50 ottenuti per via orale o mediante prova di penetrazione cutanea dell'antiparassitario come in taluni casi per gli aerosol, per altre preparazioni particolari, per i prodotti in polvere e per i prodotti fumiganti.

13. Nel caso in cui sia possibile stabilire che l'antiparassitario è meno tossico o nocivo di quanto la tossicità dei suoi componenti lasci supporre, si procede alla classificazione tenendo conto anche di questo elemento.

Capo III - Imballaggio.

Art. 4.

1. Gli antiparassitari possono essere immessi al commercio soltanto con un imballaggio rispondente ai seguenti requisiti:

a) deve essere progettato e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto;

b) non deve essere manomissibile;

c) i materiali che lo costituiscono e la chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto né poter formare con queste combinazioni nocive o pericolose;

d) tutte le sue parti e la chiusura debbono essere solide e resistenti in modo da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare con sicurezza le normali esigenze di manipolazione;

e) i recipienti muniti di un sistema di chiusura devono essere progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza.

3. In sede di autorizzazione degli antiparassitari destinati a uso domestico il Ministero della sanità, previa intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può stabilire che i recipienti con capacità pari o inferiore a 3 litri siano muniti di chiusura di sicurezza idonea alla protezione dei bambini.

Capo IV - Etichettatura.

Art. 5.

1. I prodotti disciplinati dal presente decreto devono recare sull'etichetta o sull'imballaggio le seguenti indicazioni, scritte in modo leggibile e indelebile:

a) il nome commerciale o la denominazione del preparato;

b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione in commercio, nel caso di antiparassitari non soggetti ad autorizzazione;

c) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione ed il numero di registrazione del preparato e, se si tratta di un'altra persona, il nome e l'indirizzo della persona che immette sul mercato il suddetto preparato, nel caso degli antiparassitari soggetti ad autorizzazione;

d) i nomi ed i rispettivi tenori di ciascuna sostanza attiva del preparato espressi:

1) in percentuale di peso per gli antiparassitari costituiti sia da prodotti solidi, da aerosol e da liquidi volatili con punto massimo di ebollizione a 50 °C, sia da prodotti viscosi con limite inferiore 1 Pa.s a 20 °C;

2) in percentuale di peso e in g/l a 20 °C per gli altri liquidi;

3) in percentuale di volume per i prodotti gassosi;

e) la denominazione di tutte le sostanze molto tossiche, tossiche, nocive e corrosive contenute nel preparato, oltre le sostanze attive la cui concentrazione è superiore allo 0,2%, nel caso di sostanze molto tossiche e tossiche, al 5% nel caso di sostanze nocive e al 5% nel caso di sostanze corrosive;

f) la quantità netta del preparato;

- g) il numero di riferimento della partita;
 - h) i simboli e le indicazioni di pericolo del preparato conformemente all'art. 5, punto 3), della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, nonché all'allegato II del decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, in connessione con l'allegato V dello stesso decreto;
 - i) la frase o le frasi tipo relative ai rischi specifici che comporta l'utilizzazione del preparato che devono essere scelte tra quelle dell'allegato V e che possono essere integrate, se necessario, con quelle previste dall'allegato III del decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985;
 - l) l'indicazione dei consigli di prudenza relativi all'uso del preparato che devono essere conformi alle indicazioni dell'allegato VI e che possono essere integrati, se necessario, con quelli previsti dall'articolo IV del decreto ministeriale 3 dicembre 1985;
 - m) l'indicazione, per gli antiparassitari molto tossici, tossici e nocivi, che l'imballaggio non può essere riutilizzato, salvo nel caso di recipienti destinati specificatamente ad essere riutilizzati, ricaricati o nuovamente riempiti da parte del fabbricante o, nel caso di prodotti non soggetti ad autorizzazione, dal distributore.
2. Ai fini dell'indicazione delle sostanze molto tossiche, tossiche, nocive e corrosive contenute nel preparato occorre tener conto, per i solventi, dei limiti di concentrazione previsti dal decreto del Ministro della sanità in data 17 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1984.
3. La denominazione delle sostanze di cui al comma 1, lettere d) ed e) ed al comma 2, deve essere indicata come figura nell'elenco delle sostanze pericolose, di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985.
4. I consigli di prudenza, qualora sia impossibile indicarli sull'etichetta o sull'imballaggio, devono figurare su altra etichetta solidamente fissata sull'imballaggio stesso.
5. Il Ministro della sanità prescrive l'indicazione dei rischi specifici e dei consigli di prudenza di cui alle lettere i) ed l) del comma 1, nel caso in cui gli antiparassitari sono soggetti ad autorizzazione come presidi sanitari o presidi medico chirurgici.
6. Il Ministro della sanità può altresì prescrivere indicazioni supplementari concernenti rischi particolari e consigli di prudenza per gli antiparassitari soggetti ad autorizzazione.
7. Nei casi in cui gli antiparassitari non siano soggetti ad autorizzazione è a carico del fabbricante o di colui che immette il preparato sul mercato l'apposizione delle indicazioni di cui alle lettere i) ed l) del comma 1.
8. Sono comunque vietate sulle etichette, ovvero sugli imballaggi degli antiparassitari, indicazioni quali «non tossico» e «non nocivo» o altre analoghe.

Art. 6.

1. L'etichetta deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da consentire la lettura orizzontale delle indicazioni di cui all'art. 5, quando l'imballaggio si trova in posizione normale e deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato.
2. Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati espressi in millimetri in relazione alle capacità dell'imballaggio:
- a) fino a 3 L: almeno 52 x 74 mm;
 - b) superiore a 3 L e inferiore o pari a 50 L: almeno 74 x 105 mm;
 - c) superiore a 50 L e inferiore o pari a 500 L: almeno 105 x 148 mm;
 - d) superiore a 500 L: almeno 148 x 210 mm.
3. Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato.
4. L'etichetta non è obbligatoria quando l'imballaggio rechi le indicazioni di cui all'art. 5 secondo le modalità prescritte ai commi 2 e 3.
5. Il colore e la presentazione dell'etichetta o dell'imballaggio, nel caso del comma 4, devono far risaltare chiaramente il simbolo di pericolo ed il suo sfondo giallo-arancio.
6. Per l'immissione sul mercato nazionale il testo dell'etichetta deve essere redatto in italiano.
7. In caso di indicazioni redatte in più lingue deve essere sempre presente la versione in lingua italiana, con caratteri della stessa grandezza ed evidenza di quelli di altre lingue.
8. I requisiti in materia di etichettatura si considerano soddisfatti quando l'imballaggio esterno destinato al trasporto è provvisto di un simbolo conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose nonché all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l) e m).

Art. 7.

1. Sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte o il cui tipo di confezionamento non consentono un'etichettatura

conforme all'art. 6, commi 1, 2 e 3, può essere applicata l'etichettatura prescritta dall'art. 5 in un altro modo adeguato.

2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichettatura nei casi previsti dal comma 1.

3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può altresì stabilire, in deroga agli articoli 5 e 6, che gli imballaggi degli antiparassitari diversi da quelli classificati molto tossici e tossici possano essere etichettati in modo diverso quando contengono quantitativi talmente limitati di prodotto da non comportare alcun pericolo per le persone che manipolano detti antiparassitari e per i terzi.

TITOLO II - Norme di attuazione.

Capo I - Area di applicazione.

Art. 8.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I sono assoggettati alla disciplina dei presidi sanitari, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441:

a) i preparati identificati alle lettere a), b), c) ed f) dell'art. 1, comma 2, anche se destinati a piante e prodotti vegetali non alimentari;

b) i preparati identificati alle lettere d) ed e) dell'art.1, comma 2, anche se impiegati su terreni non agricoli e per usi civili e industriali.

2. Rimangono assoggettati alla disciplina dei presidi medico-chirurgici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, i preparati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 1, quando sono destinati al trattamento di piante ornamentali e fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, i preparati di cui alla lettera f) del citato comma 2, quando la loro utilizzazione sia prevista in ambiente domestico e civile.

3. Il Ministro della sanità con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità previste dall'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, assoggettata alla disciplina dei presidi medico-chirurgici tutti i preparati antiparassitari per la protezione del legno.

Art. 9.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 i presidi sanitari molto tossici, tossici e nocivi sono inseriti nella I e II classe tossicologica, sulla base dei parametri di classificazione di cui alla tabella seguente:

CLASSIFICAZIONE	SOLIDI		LIQUIDI		GASSOSI
	[DL(50) in mg/kg] Orale	[DL(50) in mg/kg] Cutanea	[DL(50) in mg/kg] Orale	[DL(50) in mg/kg] Cutanea	[CL(50) in mg/l] Inalatoria
Classe I Presidi sanitari:					
molto tossici	≤ 5	≤ 10	≤ 25	≤ 50	≤ 0,5
tossici . . .	da > 5	da > 10	da > 25	da > 50	da > 0,5
	a ≤ 50	a ≤ 100	a ≤ 200	a ≤ 400	a ≤ 2
Classe II Presidi sanitari:					
nocivi. . . .	da > 50	da > 100	da > 200	da > 400	da > 2
	a ≤ 500	a ≤ 1000	a ≤ 2000	a ≤ 4000	a ≤ 20

Art. 10.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto detta le necessarie norme per l'adeguamento dei prodotti già autorizzati alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

2. Con lo stesso decreto il Ministro della sanità fissa un termine non inferiore a sei mesi per consentire

l'utilizzazione in sede di produzione delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa previgente e non superiore a ventiquattro mesi per lo smaltimento delle scorte esistenti in sede di commercializzazione.

3. I termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale.

4. È concesso un termine di dodici mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'adeguamento degli antiparassitari non assoggettati ad autorizzazione alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 11.

1. È vietato usare nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei presidi sanitari testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi che attribuiscono o possano indurre ad attribuire a tali prodotti caratteristiche, proprietà o finalità di impiego non esistenti o non consentite, e comunque non previste dall'etichetta autorizzata con il decreto di registrazione.

Capo II - Norme finali.

Art. 12.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, comma 1, lettere d), e), h), i), l) ed m) e commi 2 ed 8, sono puniti con l'ammenda da lire duecentocinquanta a lire due milioni, o con l'arresto fino a sei mesi.

2. Ai contravventori delle altre disposizioni di cui all'art.5 e degli articoli 6 e 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

3. I contravventori delle disposizioni di cui all'articolo 10 sono puniti con l'ammenda da lire duecentocinquanta a lire duemilioni, o con l'arresto fino a sei mesi.

4. Ai contravventori delle disposizioni di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

Art. 13.

1. Per gli aspetti non contemplati dal presente decreto, continuano ad applicarsi nei confronti degli antiparassitari soggetti ad autorizzazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.

ALLEGATO I - CLASSIFICAZIONE MEDIANTE CALCOLO DEGLI ANTIPARASSITARI CONTENENTI UNA SOLA SOSTANZA ATTIVA.

Gli antiparassitari contenenti una sostanza attiva e uno o più supporti e/o elementi ausiliari inerti vengono classificati mediante calcolo, secondo la seguente formula:

$$\frac{L \times 100}{C} = A$$

dove

L = DL₅₀ della sostanza attiva per via orale sui ratti;

C = concentrazione della sostanza attiva in % del peso;

A = valore che determina la classificazione dell'antiparassitario conformemente all'articolo 3, comma 2.

Qualora la sostanza attiva figuri nell'allegato III, il valore DL₅₀ da prendere in considerazione per il calcolo è quello riportato nel suddetto allegato.

ALLEGATO II - CLASSIFICAZIONE MEDIANTE CALCOLO DEGLI ANTIPARASSITARI CONTENENTI PIÙ SOSTANZE ATTIVE.

1. Per applicare il metodo di calcoli ai fini della classificazione degli antiparassitari contenenti più sostanze attive, le sostanze pericolose utilizzate nella loro preparazione sono suddivise in classi e sottoclassi, conformemente all'elenco dell'allegato IV.

2. Per classificare l'antiparassitario si applica la seguente formula. dove:

P e' la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa presente nell'antiparassitario;

I e' l'indice caratteristico della sottoclasse cui appartiene ciascuna sostanza; questo indice e' attribuito per ogni unità percentuale della sostanza considerata, presente nell'antiparassitario.

In particolare l'indice I diventa:

I1 per classificare come tossici o nocivi gli antiparassitari solidi;

I2 per classificare come tossici o nocivi gli antiparassitari liquidi o gassosi.

I valori degli indici I1 e I2 sono riportati nella seguente tabella:

TABELLA DEGLI INDICI DI CLASSIFICAZIONE

3. Sono considerati tossici gli antiparassitari contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato IV, se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso P delle varie sostanze presenti nell'antiparassitario per i rispettivi indici I1 o I2 a 500, cioè:

- per antiparassitari solidi: FORMULA

- per antiparassitari liquidi o gassosi: FORMULA

4. Sono considerati nocivi gli antiparassitari contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato IV, se la somma dei prodotti di cui al paragrafo 3 è inferiore o pari a 500, e superiore a 25 per gli antiparassitari solidi, oppure è inferiore o pari a 500 e superiore a 40 per gli antiparassitari liquidi o gassosi, cioè:

- per antiparassitari solidi: FORMULA

- per antiparassitari liquidi o gassosi: FORMULA

Se dal calcolo risulta un valore pari o inferiore a 25 per gli antiparassitari solidi, e pari o inferiore a 40 per gli antiparassitari liquidi o gassosi, l'antiparassitario non viene classificato.

ALLEGATO III - ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE CON L'INDICAZIONE DEI VALORI CONVENZIONALI DL₅₀ E CL₅₀.

Note esplicative.

1. I valori in corsivo sono quelli da prendere in considerazione per l'applicazione della formula riportata nell'allegato I Classificazione mediante calcolo degli antiparassitari contenenti una sola sostanza attiva (Vedi articolo 3, comma 8).

Gli altri valori sono forniti a titolo informativo per consentire una migliore scelta delle frasi indicanti la natura dei rischi (frasi R) e dei consigli di prudenza (frasi S) che devono figurare sull'etichetta.

2. NR (Non rilevante). Questa dicitura significa che i valori sono disponibili ma che non presentano alcun interesse né per la classificazione né per l'etichettatura dei preparati, ad esempio valore DL₅₀ per via cutanea superiore ai valori limite fissati dall'articolo 3, comma 6).

NUMERO CEE	SOSTANZA	VALORI CONVENZIONALI		
		Orl. DL50 mg/kg	Cut. DL50 mg/kg	Inl. CL50 mg/l/4h
015-079-00-7	Acephate	945	NR	
605-008-00-3	2-Propenal (Acroleina)	46	562	
	Alaclor	1200	NR	
602-048-00-3	Aldrin	46	98	
006-025-00-3	Alletrina	920	NR	
616-004-00-6	Allidochlor	700	360	
603-015-00-6	2-Propen-1-olo	64	90	
613-011-00-6	Amitrolo	2000		
613-010-00-0	Ametrin	1405	NR	NR
015-080-00-2	Amidithion	600		
612-052-00-7	2-Aminobutano	380	2500	
006-018-00-5	Aminocarb	50	275	
006-008-00-0	Antu	2		
015-056-00-1	Azinphos-etile	12	250	
015-039-00-9	Azinphos-metile	16	25	
006-020-00-6	Barban	1300	NR	NR
	Carbonato di bario	650		
015-083-00-9	Bensulide	770	3950	
613-012-00-1	Bentazon	1100	NR	
006-036-00-3	Benzithiazuron	1280		
609-024-00-1	Binapacril	421	720	
609-032-00-5	Bromofenoxim	1217	NR	
	Bromophos	1600	2181	
015-064-00-5	Bromophos-etile	71	1000	
608-006-00-0	Bormoxynil	190		
602-044-00-1	Camfeclor	80	1075	
006-011-00-7	Carbaril	300	NR	

006-026-00-9	Carbufuran	8	120
015-044-00-6	Carbofenothion	32	27
602-047-00-8	Clordano	460	700
606-019-00-6	Chlordecone	114	475
650-007-00-3	Clordimeform	340	640
607-074-00-9	Chlorfenac	575	3160
603-049-00-1	Chlorfenetol	930	
607-075-00-4	Chlorfenprop-metile	1190	
015-071-00-3	Clorfenvinfos	10	108
606-014-00-9	Clorphacinone	2	200
015-085-00-X	Chlorfonium	178	750
015-084-00-4	Clorpirifos	135	202
616-005-00-1	Clortiamid	757	
607-057-00-6	Cumacloro	900	
015-038-00-3	Cumaphos	16	860
607-059-00-7	Cumatetralil	17	
015-086-00-5	Cumitoato	67	
	Crotoxyphos	74	202
613-004-00-8	Crimidina	1,25	
015-074-00-X	Crufomato	770	2000
613-013-00-7	Cynazine	182	NR
015-087-00-0	Cyanophos	610	800
	Cycloheximide	2	
015-070-00-8	Ciantoato	3,2	105
050-002-00-0	Ciexatin	540	2200
607-039-00-8	2,4-D	375	1500
613-008-00-X	Dazomet	640	
607-083-00-8	2,4-DB	700	800
602-045-00-7	DDT	113	2510
015-028-00-9	Demeton-O	1,7	
015-030-00-X	Demeton-O-metile	180	
015-029-00-4	Demeton-S	1,7	
015-031-00-5	Demeton-S-metile	40	302
015-078-00-1	Demeton-S-metilsofone	37	
613-007-00-4	Desmetrin	1390	1000
015-088-00-6	Dialifos	5	145
006-019-00-0	Diallate	395	
015-040-00-4	Diazinone	300	900
602-021-00-6	1,2-Dibromo-3-cloropropano	170	1420
015-068-00-7	Diclofenthion	270	NR
606-018-00-0	Dichione	1300	
602-012-00-7	1,2-Dicloroetano	670	2800
607-045-00-0	Diclorprop	800	1400
015-019-00-X	Diclorvos	56	107
603-044-00-4	Dicofol	690	1870
015-073-00-4	Dicrotophos	22	181
602-049-00-9	Dieldrin	38	10
015-061-00-9	Dimefox	1	5
006-010-00-1	Dimetan	120	
015-051-00-4	Dimetoato	425	
006-040-00-5	Dimetilan	47	600
006-028-00-X	Dinobuton	140	NR
609-025-00-7	Diniseb	58	200
609-023-00-6	Dinocap	980	NR
609-026-00-2	Sali ed esteri di dinoseb	60	
609-030-00-4	Dinoterb	25	
609-031-00-X	Sali ed esteri di dinoterb	25	
006-029-00-5	Dioxacarb	90	3000
015-063-00-X	Dioxathion	23	63
616-007-00-2	Difenamide	970	
015-069-00-3	Disulfoton	2,6	20
613-021-00-0	Dithianon	640	
609-020-00-X	DNOC	25	200
607-076-00-X	Dodina	1000	NR
650-008-00-9	Drazoxolon	126	
602-052-00-5	Endosulfan	80	359
607-055-00-5	Endothal-sodio	51	750
015-049-00-3	Endothion	30	400

602-051-00-X	Endrin	7	60
015-036-00-2	EPN	14	25
006-030-00-0	EPTC	1652	3200
607-077-00-5	Erbon	1120	
015-047-00-2	Ethion	161	915
015-089-00-1	Etoatometil	340	1000
	Etoprophos	62	26
611-003-00-7	Fenaminosulf	60	1000
613-015-00-8	Fenazaflor	283	700
015-052-00-X	Fenclorfos	1740	2000
015-054-00-0	Fenotrotion	503	
607-047-00-1	Fenoprop	650	
015-090-00-7	Fensulfotion	3,5	3,5
015-048-00-8	Fention	190	1680
050-003-00-6	Fentin acetato	125	500
050-004-00-1	Fentin idrossido	108	
607-078-00-0	Fluenetil	6	4
616-002-00-5	Monofluoroacetamide	13	80
015-091-00-2	Fonofos	8	25
015-057-00-7	Formothion	365	
	Hexacloroacetone	1550	2980
	Eptacloro epossido	34	
602-046-00-2	Eptacloro	100	159
613-017-00-9	8-Idrossichinolina solfato	1200	
608-007-00-6	Ioxinil	110	809
	Ioxinil-ottanoato	390	
602-053-00-0	Isobenzan	4,8	4
006-009-00-6	Isolan	11	5,6
607-079-00-6	Kelevan	240	314
602-043-00-6	Lindano	88	900
	Malathion contenente piu' di 1,8% di isomalathion	885	
	Malathion contenente 1,8 % o meno di isomalathion	2000	
607-051-00-3	MCPA	700	
607-052-00-9	Sali ed esteri di MCPA	700	
607-053-00-4	MCPB	680	
607-054-00-X	Sali ed esteri di MCPB	680	
015-045-00-1	Mecarbam	36	
607-049-00-2	Mecoprop	930	900
015-094-00-9	Mefosfolan	9	9,7
006-023-00-2	Metiocarb	35	400
080-003-00-1	Cloruro mercurioso	210	
605-005-00-7	Metaldeide	630	
015-095-00-4	Metamidophos	7,5	110
015-069-00-2	Metidation	25	1546
615-002-00-2	Isotiocianato di metile	175	2780
	Methomyl	17	NR
	Mevinfos	4	4
	Molinate	720	
	Monuron	1480	
015-072-00-9	Monocrotophos	14	112
006-032-00-1	Monolinuron	1800	
613-018-00-4	Morfamquat	325	
006-014-00-3	Nabam	395	
015-055-00-6	Naled	430	800
614-001-00-4	Nicotina	50	50
650-004-00-7	Norbormide	4,4	
015-066-00-6	Ometoato	50	700
015-034-00-1	Paration	2	6,8
015-035-00-7	Paration-metile	6	67
006-034-00-2	Pebulare	1120	
604-002-00-8	Pentaclorofenolo	27	105
015-097-00-5	Fentoato	400	700
015-033-00-6	Forate	2	2,5
015-101-00-5	Fosmer	230	1150
015-022-00-6	Fosfamidone	17	374
	Phospholan	9	23
015-100-00-X	Foxim	1845	NR

015-099-00-6	Pirimifos-etile	140	1000
006-037-00-9	Promercarb	74	
616-009-00-3	Propanil	1400	NR
	Propargire	1500	
	Promurit	0,28	
006-016-00-4	Propuxur	95	NR
015-032-00-0	Protoato	8	14
015-026-00-8	Schradan	9	15
614-003-00-5	Stricnina	5	
006-038-00-4	Sulfallate	850	
015-027-00-3	Sulfotep	5	20
607-041-00-9	2,4,5-T	500	NR
607-042-00-4	Sali esteri del 2,4,5-T	500	NR
015-025-00-2	TEPP	1,1	2,4
015-050-00-9	Tiometon	120	700
	Thionazin	12	11
006-039-00-X	Triallate	1700	
015-098-00-0	Tricloronato	16	135
613-020-00-5	Triedemorph	650	1350
	Trifenmorph	1400	
	2,3,6-TBA	1500	
006-005-00-4	Tiram	560	2000
015-024-00-7	Triamifos	20	48
015-021-00-0	Triclorfon	560	NR
015-059-00-8	Vamidotion	103	1160
607-056-00-0	Warfarin	3	
006-012-00-2	Ziram	1400	
602-008-00-5	Tetraclorometano(1)	0,4	
602-002-00-3	Bromuro di metile(1)	0,4	0,004
006-003-00-3	Solfuro di carbonio (1)	0,4	
015-004-00-8	Fosforo d'alluminio (1)	0,4	0,004
015-006-00-9	Fosforo di zinco (1)	0,4	0,004
602-010-00-6	1,2-Dibromoetano (1)	0,4	
603-023-00-X	Ossido di etilene (1)		0,004
016-010-00-3	Polisolfuri di sodio (2)		
016-007-00-7	Polisolfuri di potassio (2)		
016-008-00-2	Polisolfuri di ammonio (2)		
016-005-00-6	Polisolfuri di calcio (calcio polisolfuri) (2)		
016-003-00-5	Polisolfuri di bario (2)		
616-006-00-7	Dichlofluanide (2)		

(1) Non determinato su base sperimentale.

(2) I valori convenzionali di DL₅₀ e CL₅₀ non sono stati attribuiti a queste sostanze considerate le loro proprieta' corrosive/irritanti".

ALLEGATO IV - ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE SUDDIVISE IN CLASSI E SOTTOCLASSI.

Le sostanze recanti la dicitura (NT) non sono trasferibili nelle altre classi.

CLASSE I/a

Numero CEE	SOSTANZA	
006-008-00-0	Antu	(NT)
015-056-00-1	Azinphos-etile	
015-039-00-9	Azinphos-metile	
006-029-00-5	Dioxacarb	
006-026-00-9	Carbofuran	
015-071-00-3	Chlorfenvinfos	
606-014-00-9	Chlorphalione	(NT)

015-038-00-3	Cumaphos	
607-059-00-7	Cumatetralil	
613-004-00-8	Crimidina	(NT)
015-070-00-8	Ciantoato	(NT)
	Cicloessimide	(NT)
015-028-00-9	Demeton-O	(NT)
015-029-00-4	Demeton-S	(NT)
015-088-00-6	Dialifos	(NT)
015-073-00-4	Dicrotophos	
015-061-00-9	Dimefox	(NT)
015-063-00-X	Dioxathion	
609-020-00-X	DNOC	
015-060-00-3	Disulfoton	(NT)
602-051-00-X	Endrin	
015-036-00-X	EPN	
	Etoprophos	
015-090-00-7	Fensulfothion	(NT)
607-078-00-0	Fluenetil	(NT)
616-002-00-5	Monofluoroacetamide	
015-091-00-2	Fonofos	
602-053-00-0	Isobenzan	(NT)
006-009-00-6	Isolan	
015-094-00-9	Mephosfolan	
015-095-00-4	Metamidophos	
015-069-00-2	Metidation	
	Metomyl	
	Mevinfos	(NT)
015-072-00-9	Monocrotophos	
614-001-00-4	Nicotina	(NT)
650-004-00-7	Norbormide	(NT)
015-034-00-1	Paration	(NT)
015-035-00-7	Paration-metile	(NT)
015-033-00-6	Forate	(NT)
	Fosfolan	
015-022-00-6	Fosfamidone	
	Promurit	(NT)
015-032-00-0	Protoato	
015-026-00-8	Schradan	
614-003-00-5	Stricnina	
015-027-00-3	Sulfotep	(NT)
015-025-00-2	TEPP	(NT)
	Thionazin	(NT)
015-024-00-7	Triamifos	
015-098-00-0	Tricloronato	
607-056-00-0	Warfarin	(NT)
602-049-00-9	Dieldrin	
604-002-00-8	Pentaclorofenolo	
602-008-00-5	Tetraclorometano	(NT)
602-002-00-3	Bromuro di metile	(NT)
006-003-00-3	Solfuro di carbonio	(NT)
015-004-00-8	Fosfuro d'alluminio	(NT)
015-006-00-9	Fosfuro di zinco	(NT)
602-010-00-6	1,2-Didromoetano	(NT)
603-023-00-X	Ossiolo di etilene	(NT)

CLASSE I/B.

Numero CEE	SOSTANZA.
605-008-00-3	2-Propenal (Acroleina)
602-048-00-3	Aldrin
603-015-00-6	2-Propen-1-olo
006-018-00-5	Aminocarb
015-064-00-5	Bromophos-etile
	Crotoxifos
015-044-00-6	Carbofenothion
015-086-00-5	Cumitoato
015-031-00-5	Demeton-S-metile
015-078-00-1	Demeton-S-metilsolfone
015-019-00-X	Di l'orvos

006-040-00-5	Dimetilan
609-025-00-7	Dinoseb
609-026-00-2	Sali ed esteri di dinoseb
609-030-00-4	Dinoterb
609-031-00-X	Sali ed esteri di dinoterb
607-055-00-5	Endothal-sodio.
015-049-00-3	Endothion
611-003-00-7	Fenaminosulf
015-045-00-1	Mecarbam
015-066-00-6	Ometoato
	Eptaclorepossido
006-023-00-2	Metiocarb
006-037-00-9	Promecarb

CLASSE I/c

Numero CEE	SOSTANZA
608-006-00-0	Bromoxymil
602-044-00-1	Camfeclor (Tozafene)
606-019-00-6	Chiordecone
015-085-00-X	Chlorfonium
015-084-00-4	Clorpirifos
613-013-00-7	Cynazine
602-045-00-7	DDT
015-030-00-X	Demeton-O-metile
602-021-00-6	1,2-Dibromo-3-cloropropano
006-010-00-1	Dimetan
006-028-00-X	Dinobutan
006-029-00-5	Diozacarb
650-008-00-9	Drazoxolon
602-052-00-5	Endosulfan
015-047-00-2	Ethion
015-048-00-8	Fention
050-003-00-6	Fentin acetato
050-004-00-1	Fentin idrossido
602-046-00-2	Eptacloro
608-007-00-6	Ioxinil
602-043-00-6	Lindano
615-002-00-2	Isotiocianato di metile
015-099-00-6	Pirimifos-etile
006-016-00-4	Propoxur
015-050-00-9	Tiometon
015-059-00-8	Vamidotion

CLASSE II/a

Numero CEE	SOSTANZA
612-052-00-7	2-Aminobutano
006-011-00-7	Carbatil
650-007-00-3	Chlordimeform
607-039-00-8	2,4-D
006-019-00-0	Diallate
015-068-00-7	Diclofenthion
015-089-00-1	Etoatometil
613-015-00-8	Fenazaflor
015-057-00-7	Formothion
607-079-00-6	Kelevan
080-003-00-1	Cloruro mercurioso
613-018-00-4	Morfamquat, e i suoi sali
006-014-00-3	Nabam
015-097-00-5	Fentoato
015-101-00-5	Fosmet
015-040-00-4	Diazinone
	Ioxinil ottanoato

CLASSE II/b

Numero CEE	SOSTANZA
------------	----------

015-080-00-2	Amidithion
602-047-00-8	Chlordano
607-074-00-9	Chlorfenac
015-087-00-0	Cyanophos
050-002-00-0	Ciexatin
613-008-00-X	Dazomet
613-021-00-0	Dithianon
015-054-00-0	Fenitrotion
605-005-00-7	Metaldeide
015-055-00-6	Naled
607-041-00-9	2,4,5-T
607-042-00-4	Sali ed esteri del 2,4,5-T
006-005-00-4	Tiram
015-021-00-0	Triclorfon
609-024-00-1	Binapacril
015-051-00-4	Dimetoato

CLASSE II/c

Numero CEE	SOSTANZA
015-079-00-7	Acephate
006-025-00-3	Alletrina
616-004-00-6	Allidochlor
	Bario carbonato
015-083-00-9	Bensulide
603-049-00-1	Chlorfenetol
616-005-00-1	Chlortiamid
607-057-00-6	Cumacloro
015-074-00-X	Crufomato
607-083-00-8	2,4-DB
602-012-00-7	1,2-Dicloroetano
607-045-00-0	Diclorprop
603-044-00-4	Dicofol
607-047-00-1	Fenoprop
	Malathion contenente piu' di 1,8% di isomalathion.
607-051-00-3	MCPA
607-052-00-9	Sali ed esteri di MCPA
607-053-00-4	MCPB
607-054-00-X	Sali ed esteri di MCPB
607-049-00-2	Mecoprop
006-038-00-4	Sulfallate
	Molinate
613-020-00-5	Tridemorph

CLASSE II/d

Numero CEE	SOSTANZA
	Alaclor
613-010-00-0	Ametrin
006-020-00-6	Barban
613-012-00-1	Bentazon
006-036-00-3	Benzthiazuron
609-032-00-5	Bromofenoxim
	Bromofos
607-075-00-4	Chlorfenprop-metile
613-007-00-4	Desmetrin
606-018-00-0	Dichlone
609-023-00-6	Dinocap
615-007-00-2	Difenamide
607-076-00-X	Dodina
006-030-00-0	EPTC
607-077-00-5	Erbon
015-052-00-X	Fenclorfos
613-017-00-9	8-Idrossichinolina solfato
	Esacloroacetone
006-032-00-1	Monolinuron

006-034-00-2	Monuton
616-009-00-3	Pebulate
	Propanil
	Propargite
	2,3,6-TBA
006-039-00-X	Trifenmorf
	Triallate
	Malathion contenente 1,8% o meno di isomalathion
006-012-00-2	Ziram
613-011-00-6	Amitrolo
015-100-00-X	Foxim
Numero CEE	SOSTANZA.
016-010-00-3	Polisolfuri di sodio (1)
016-007-00-7	Polisolfuri di potassio (1)
016-008-00-2	Polisolfuri di ammonio (1)
016-005-00-6	Polisolfuri di calcio (calcio polisolfuri) (1)
016-003-00-5	Polisolfuri di bario (1)
616-006-00-7	Dichlofluamide (1)

(1) Queste sostanze non sono state suddivise in classi e sottoclassi considerate le loro proprietà corrosive/irritanti".

ALLEGATO V - FRASI INDICANTI LA NATURA DEI RISCHI SPECIFICI ATTRIBUITI AGLI ANTIPARASSITARI.

Sull'etichetta degli antiparassitari considerati pericolosi ai sensi della presente direttiva occorre menzionare, secondo la natura dei rischi, una o più frasi indicanti la natura dei rischi particolari corrispondenti. Se sono richieste due o più frasi, esse possono essere raggruppate conformemente all'allegato III del decreto ministeriale 3 dicembre 1985.

INDICAZIONI DEI PERICOLI.	N. DELL'ALLEGATO III DEL D.M. 3-12-1985.	FRASI INDICANTI LA NATURA DEI RISCHI SPECIFICI.
Molto tossico (I)	R 26	Altamente tossico per inalazione.
	R 27	Altamente tossico a contatto con la pelle.
	R 28	Altamente tossico per ingestione.
Tossico (T)	R 23	Tossico per inalazione.
	R 24	Tossico a contatto con la pelle.
	R 25	Tossico per ingestione.
Nocivo (Xn)	R 20	Nocivo per inalazione.
	R 21	Nocivo a contatto con la pelle.
Irritante (Xi)	R 36	Irritante per gli occhi.
	R 37	Irritante per le vie respiratorie.
	R 38	Irritante per la pelle.
Corrosivo (C)	R 34	Provoca ustioni.
	R 35	Provoca gravi ustioni.
Facilmente infiammabile (F)	R 11	Facilmente infiammabile.
	R 12	Altamente infiammabile.
	R 13	Gas liquefatto altamente infiammabile.
	R 15	A contatto dell'acqua libera gas facilmente infiammabile.
Esplosivo (E)	R 16	Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

ALLEGATO VI - CONSIGLI DI PRUDENZA.

Per gli antiparassitari che sono classificati come molto tossici, tossici, nocivi, corrosivi o irritanti, sono obbligatori i seguenti consigli di prudenza:

- N. DELL'ALL. IV FRASI TIPO.
DEL D.M. 3-12-1985.
- S 2 Conservare fuori della portata dei bambini.
S 20/21 Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
- S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
Per gli antiparassitari nocivi:
S 44 In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
- Per gli antiparassitari molto tossici e tossici:
S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
- A seconda della natura particolare dei rischi dell'antiparassitario, devono essere inoltre indicati i seguenti consigli di prudenza:
- S 22 Non respirare le polveri.
S 23 Non respirare i gas, vapori, fumi, aerosol.
S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
S 36 Usare indumenti protettivi adatti.
S 37 Usare guanti adatti.
S 42 Durante le fumigazioni, polverizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto.
- Quando l'antiparassitario e' classificato come corrosivo, devono essere indicati anche i seguenti consigli di prudenza:
- S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con.....
(prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).
- S 37 Usare guanti adatti.
S 39 Usare un apparecchio da protezione per gli occhi, il viso.
- Quando l'antiparassitario contiene esteri dell'acido fosforico, deve essere inoltre indicato il seguente consiglio di prudenza:
- S 28 In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con.....
(prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante.)
- Qualora siano richieste piu' frasi, queste possono essere raggruppate in conformita' dell'allegato IV del decreto ministeriale 3 dicembre 1985.